



**DECRETO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE
PER L' ELEZIONE DI BALLOTTAGGIO DEL 15 NOVEMBRE 2015
PER L'ELEZIONE DI DUE DEPUTATI AL CONSIGLIO DEGLI STATI
PER LA LEGISLATURA 2015-2019**

Il Municipio del Borgo di Ascona

richiamati:

- il decreto di convocazione del Consiglio di Stato del 9.06.2015 pubblicato sul Foglio Ufficiale 45/2015;
- il decreto di conferma di convocazione del Consiglio di Stato pubblicato sul Foglio Ufficiale no. 86/2015 del 30 ottobre 2015;
- l'Ordinanza dell'Assemblea federale sul registro dei partiti del 13 dicembre 2002;
- la legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) e relativo regolamento (RALEDP);

d e c r e t a :

1. Data dell'elezione e convocazione dell'assemblea comunale (art. 18 cpv. 1 e 2 LEDP, 19 LDP)

L'assemblea comunale è convocata per il giorno di **domenica 15 novembre 2015** per l'elezione di:

- 2 deputati al Consiglio degli Stati, con il sistema della maggioranza assoluta e in un unico circondario per la legislatura 2015-2019.

2. Catalogo elettorale (art. 6 e segg. LEDP)

Per le elezioni fa stato la pubblicazione del catalogo elettorale che avviene durante il mese di gennaio 2015 e le successive variazioni. Il catalogo elettorale è aggiornato fino al quinto giorno antecedente le elezioni. Ogni variazione è pubblicata mediante avviso all'albo comunale per quindici giorni consecutivi.



3. Sede e orari di voto (art. 27 LEDP)

Le operazioni di voto hanno luogo presso **le Scuole comunali di Ascona in Via delle Scuole 2/Via Stefano Franscini, 6612 Ascona** nei giorni e orari seguenti:

sabato 14 novembre 2015 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

domenica 15 novembre 2015 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Le competenze, la composizione e il funzionamento dell'ufficio elettorale comunale sono stabiliti dagli artt. 20, 21 LEDP e 9 e segg. RALEDP.

La designazione e l'attività dei delegati dei gruppi sono disciplinate dagli artt. 23 LEDP e 15 RALEDP.

Gli elettori che si trovano nell'edificio dove si svolge la votazione al momento in cui le operazioni di voto sono dichiarate chiuse vengono ammessi a votare.

4. Identificazione dell'elettore e voto al seggio elettorale (artt. 29 cpv. 1 LEDP e 28 RALEDP)

L'avente diritto di voto, presentandosi all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la proprie identità consegnando la carta di legittimazione di voto che serve quale prova di non aver votato per corrispondenza. L'elettore porta con sé all'ufficio elettorale le schede ufficiali ricevute al domicilio.

5. Agevolazioni di voto

5.1 Voto accompagnato (artt. 6 LDP, 30 LEDP e 29 RALEDP)

Il cittadino che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. L'accertamento dell'incapacità fisica avviene ad opera dell'ufficio elettorale di caso in caso, anche in presenza di un'attestazione medica.



5.2 Voto per corrispondenza generalizzato (artt. 8 LDP LEDP e 32a LEDP)

Per l'elezione del Consiglio degli Stati **è ammesso il voto per corrispondenza generalizzato.**

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto. L'avente diritto di voto in materia federale riceve al domicilio la busta di trasmissione per il voto per corrispondenza, la carta di legittimazione di voto, le schede di voto ufficiali per l'elezione del Consiglio nazionale, la guida elettorale federale e le istruzioni di voto e l'apposita busta per riporvi la scheda votata. L'elettore che intende votare per corrispondenza **deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale** per inviare il materiale votato. Le istruzioni sono riportate sul fronte e sul retro della busta di trasmissione e sulla carta di legittimazione di voto.

Attenzione a non tagliare, strappare e cestinare la busta! Rivolgersi in Cancelleria comunale per la sostituzione e per informazioni.

L'elettore deve:

- compilare la scheda di proprio pugno;
- introdurre la scheda votata nella busta con la dicitura «Elezione del Consiglio degli Stati»;
- riempire la carta di legittimazione di voto (data di nascita completa) e **firmarla di proprio pugno in originale, senza ritagliarla;**
- inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune la busta con la scheda votata;
- immettere correttamente la carta di legittimazione di voto **firmata in originale nel senso indicato dalle frecce.**

Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione di voto compilata e firmata. L'utilizzo di buste non ufficiali non è ammesso.



Avvertenza

Prima di sigillare la busta verificare che l'indirizzo di ritorno (**Cancelleria comunale**) sia **ben visibile** nella finestra della busta di trasmissione.

5.3 Trasmissione materiale di voto

L'elettore può inviare la busta di trasmissione

- per il tramite del servizio postale (con affrancatura Posta A);
- imbucandola nella bucalettere del Comune posta all'entrata della Casa comunale (senza affrancatura);
- imbucandola nella bucalettere del Comune posta presso l'entrata dell'autosilo comunale (senza affrancatura);
- consegnandola a mano alla Cancelleria comunale (senza affrancatura).

Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato per le **ore 12.00 di domenica 15 novembre 2015**.

6. Distribuzione del materiale di voto (art. 26 LEDP)

Il Municipio invia al domicilio dell'elettore nel periodo dal 04 al 09 novembre 2015 la busta di trasmissione per il voto per corrispondenza, la carta di legittimazione di voto, la scheda ufficiale per l'elezione del Consiglio degli Stati, la busta per riporre la scheda votata, la guida elettorale e le istruzioni di voto.

7. Ticinesi all'esterno

Per **i cittadini svizzeri all'estero** si applicano le disposizioni federali in materia di voto per corrispondenza. La Cancelleria comunale non appena in possesso delle schede ufficiali procederà immediatamente alla spedizione all'avente diritto in materia cantonale al suo domicilio all'estero. Per il resto valgono le disposizioni di cui alla legge federale concernente persone e istituzioni svizzera all'estero e della relativa ordinanza che entrerà in vigore il 1.11.2015.



8. Esercizio del diritto di voto: legittimazione (art. 29 LEDP e 28 RALEDP)

L'elettore si presenta all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità.

È raccomandato l'uso delle penne a biglia di colore nero di cui sono dotate le cabine elettorali.

Si fa notare che può votare unicamente chi ha diritto di voto in materia cantonale.

9. Espressione del voto (artt. 29, 35 e 36 LEDP e 28 RALEDP)

Consiglio degli Stati

L'elettore vota apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti. In ogni scheda il limite massimo dei voti che l'elettore può esprimere è uguale al numero dei seggi da attribuire ossia **due**. Per ogni candidato può essere espresso al massimo un voto. Il limite massimo dei voti preferenziali ammesso è, quindi, **due**. Il cumulo e/o la cancellazione del nome di candidati non costituiscono motivi di nullità della scheda.

Sono nulle le schede che:

- portano segni di riconoscimento;
- recano espressioni estranee all'elezione;
- non sono ufficiali;
- sono illeggibili;
- completate o modificate non a mano;
- nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata;
- portano nome di persona che non è tra i candidati;
- portano un numero di candidati superiore al numero degli eleggendi.

La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello delle schede valide e computabili.



Per il calcolo della maggioranza assoluta le schede bianche e le schede nulle non sono computate.

10. Sospensione, chiusura delle operazioni di voto e trasporto delle schede votate (art. 46 LEDP)

Alla chiusura definitiva delle operazioni di voto i membri dell'ufficio elettorale, i segretari, il personale ausiliario designato dal Municipio e i delegati dei gruppi procedono al conteggio delle schede, alla verifica dell'elenco dei votanti con le schede rinvenute nell'urna, alla stesura del verbale, a chiudere a chiave ed a sigillare la cassetta delle schede. L'ufficio elettorale comunale, terminate le operazioni di sua competenza e prima di sciogliersi, trasmette all'ufficio cantonale di spoglio il verbale delle suddette operazioni, l'elenco dei votanti e le schede votate e non votate rinvenute nell'urna. Il trasporto delle schede e la consegna agli uffici cantonali di spoglio avviene a cura della Polizia cantonale.

11. Operazioni di spoglio, verifica delle schede e conteggio dei voti

Fanno stato le direttive che saranno emanate dal Dipartimento delle istituzioni.

12. Istruzioni e direttive

Il Dipartimento delle istituzioni fornirà alle autorità e agli elettori le istruzioni e le direttive circa la composizione degli Uffici elettorali, la designazione e le attività dei delegati dei gruppi, le modalità delle operazioni di voto, dell'espressione del voto e dello spoglio ed ogni altra relativa.

13. Altre disposizioni

Per quanto non contemplato dal presente decreto, fanno stato le disposizioni del decreto di convocazione del Consiglio di Stato del 9.06.2015 pubblicato sul Foglio Ufficiale 45/2015 e del decreto di conferma della convocazione del Consiglio di Stato pubblicato sul Foglio Ufficiale no. 86/2015 del 30 ottobre 2015.



14. Pubblicazione

Il presente decreto é pubblicato agli albi comunali il 02.11.2015 e vale quale formale avviso alle autorità e ai cittadini.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:

Dr. med. Luca Pissoglio



La Segretaria:

Avv. Paola Bernasconi

Ascona, 28 ottobre 2015
ris. municipale no. 1592